DECRETO DIRIGENZIALE N. 165 del 3 dicembre 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - Art.36 L.R. 54/85 e ss.mm.ii. Cava di calcare sita in loc.Oppido Balzata del comune di Lioni - Ditta: Rising.House Unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s.) - Legale rappr.: Iuliano Pietro Antonio. Esecuzione dei lavori necessari per il completamento del programma di ricomposizione ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- In data 15/05/2001 con decreto Dirigenziale n. 1201, il sig. Iuliano Mario, nato a Nusco il 14/08/1940 e residente a Lioni (AV) alla c/da Cerrete n. 460, nella qualità di Amministratore unico della ditta Iuliano Inerti S.a.s., in accoglimento della istanza datata 24/06/1986, prodotta ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della L.R. 54/85, veniva autorizzato alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di pietrame calcareo distinta in catasto al fg. 22 partt. 258, 259, 349, 329, 169 e 170 e part. 84 del fg. 28 per una superficie complessiva di mq. 48.200, sita in località Oppido – Balzata del Comune di Lioni;
- a seguito di provvedimenti di sospensione emessi da questo settore in relazione ad accertate e ripetute attività abusive su aree ritenute non autorizzate sono stati formulati vari ricorsi giurisdizionali da parte della ditta Iuliano Inerti presso il T.A.R. Campania a cui hanno fatto seguito ordinanze di sospensive da parte di tale organo, nelle more della definizione del merito, consentendo, di fatto, l'attività estrattiva anche su particelle ritenute abusive dall'Amministrazione regionale subordinatamente, comunque, ad una serie di adempimenti a farsi a cura dell'esercente.
- In particolare, il T.A.R Campania, in relazione al ricorso presentato dalla ditta Iuliano Inerti S.a.s. avverso l'ordinanza del 22/02/2001 n. 319 di sospensione lavori per accertate attività estrattiva su aree abusivamente coltivate individuate in catasto dalle porzioni di partt. n 85 per circa 12.000 mq, n 86 per circa 7.000 mq e n 83 per circa 6.000 mq del foglio 28, per una superficie complessiva di 25.000 mq circa e il decreto di autorizzazione del 15/05/2001 n. 1201, con ordinanza n. 1010 del 02/08/2001 accoglieva la domanda incidentale di sospensione relativamente all'inibizione dell'attività estrattiva (punto 1 del dispositivo dell'ordinanza impugnata 22/02/2001; punto b del dispositivo dell'ordinanza impugnata 15/05/2001 n. 1201 ed all'applicazione della sanzione amministrativa ordinanza n. 319), fermo restando tutte le altre prescrizioni contenute nei medesimi provvedimenti concernenti in particolare: il recupero ambientale, la polizza fideiussoria (da prorogare), la regolarizzazione dei contributi annuali, l'acquisizione del parere V.I.A. (D.P.R. 12/04/1996), la certificazione antimafia e la produzione del progetto globale.
- In data 16/12/2003 si verificava in località Oppido – Balzata un vasto movimento franoso che interessava l'intero versante che incombe sul piazzale della cava "Iuliano Inerti S.a.s." (ex SICES) e sulle piste di accesso della limitrofa cava "Iuliano Inerti S.a.s.", determinando condizioni di impedimento al prosieguo dell'attività estrattiva e condizioni di pericolo per i mezzi e le maestranze addette;
- In data 18/12/2003, in sede di sopralluogo venivano impartiti, per le due cave, ordini di immediata sospensione dei lavori estrattivi;
- In data 24/12/2003 con provvedimenti n. 807492 e n. 807550, questo Settore confermava ai sensi dell'art. 675 del D.P.R. 128/59, rispettivamente alla ditta "Iuliano Inerti s.a.s." e alla ditta "Iuliano Inerti S.a.s. (ex SICES)" la sospensione cautelativa dell'attività estrattiva dell'intere due aree di cava, già disposta da tecnici del Settore Provinciale del Genio Civile in sede di accertamento di sopralluogo;
- Con le stesse note si invitava il Direttore responsabile a presentare, entro trenta giorni, un piano per l'eliminazione dei pericoli con le relative modalità di esecuzione;
- In data 12/02/2004, la ditta Iuliano Inerti S.a.s.", nella persona dell'amministratore unico delle due attività estrattive su indicate, faceva pervenire a questo Settore un unico piano grafico e descrittivo, nel quale erano riportati gli interventi che si proponevano di eseguire. Detto piano non veniva ritenuto meritevole di approvazione in quanto si configurava in realtà come un nuovo progetto

di coltivazione che prevedeva sostanziali ampliamenti rispetto alle superfici di legittima coltivazione o legittimate, nonché interventi rilevanti anche sulla cava CESA, accorpando di fatto l'attività di quest'ultima con quella della cava Iuliano Inerti s.a.s.;

- Il piano presentato, infatti prevedeva la coltivazione su tre distinte aree di cava:
  I. Quella riconosciuta legittima da questo Settore con decreto n. 1201 del 15/05/2001 e delimitata dalle partt. 349, 329, 259, 170, 258, 169, del foglio n. 22 e part. n. 84, del foglio n. 28 per complessivi mq 48.200;
  II. Quella individuata dalle partt. nn. 83, 85, 86, del foglio n. 28, ove il TAR Campania sez. SA , con ordinanza n. 1010 del 2/08/2001, ne aveva consentito la coltivazione per complessivi mq 25.000;
  III. Quella residua delimitata dalle partt. nn. 161, 157, 156 (in parte proprietà CESA), 3 159, 142, 87, del foglio n. 28 e partt. nn. 171 (proprietà CESA), 315 e 312 del foglio n. 22, in ampliamento rispetto a quelle innanzi considerate, per le quali si configurava "attività di nuova cava" espressamente vietata dall'art. 32 comma 4 della L.R. n. 16/2002;
- Con nota del 30/07/2004, assunta al protocollo al 02/08/2004 al n. 627170, la ditta Iuliano Inerti S.a.s. faceva pervenire a questo settore un ulteriore piano grafico per la sistemazione dell'area in dissesto interessante sia superfici della cava Iuliano Inerti S.a.s. che quelle limitrofe della Iuliano Inerti S.a.s. (ex SICES);
- Detto piano, con nota del 10/08/2004 prot. n. 0648506, non veniva ritenuto meritevole di approvazione in quanto prevedeva essenzialmente il parziale modellamento delle superfici interessate dal dissesto, (con esclusione delle particelle consentite dal TAR di Salerno e ubicate immediatamente a valle del vecchio tracciato del metanodotto), la formazione di una scogliera a contenimento delle masse franate ed a protezione degli impianti della cava Iuliano Inerti (ex SICES) e la formazione di una pista di collegamento tra i piazzali delle due cave in argomento. Nessun intervento veniva previsto per le superfici al di fuori ed a monte dell'area di cava e comunque interessate dal dissesto;
- Con la stessa nota del 10/08/2004 la ditta Iuliano Inerti S.a.s. veniva invitata a presentare due distinti piani: il primo relativo alla cava Iuliano Inerti s.a.s. ed il secondo relativo alla cava Iuliano Inerti s.a.s. (ex SICES) in quanto costituiscono due distinte attività e quindi oggetto di due diverse autorizzazioni;
- La ditta Iuliano Inerti S.a.s., sempre con la nota del 10/08/2004, veniva inoltre invitata a trasmettere:
  1. Un progetto globale di coltivazione che comprenda sia l'aree delimitate dalle partt. 169 (mq. 3.270), 170 (mq. 6.160), 349 (mq 850), 259 (mq. 3.000), 258 (mq. 3.710) del foglio n. 22 e part. 84 (mq. 12.300) del foglio n. 28 per complessivi mq. 31.440, sia le residue aree non comprese in detto progetto, individuate dalle partt. n. 85 (per circa mq. 12.000), n. 86 (per circa mq. 7.000), n. 83 (per circa mq. 6.000) del foglio n. 22 e per complessivi mq. 25.000, consentite in conseguenza dell'ordinanza del TAR Campania sez. Sa n. 1010 del 2/8/2001, non modificata dalla sentenza del TAR Campania n. 923 del 25/09/2003;
  2. Un progetto di recupero ambientale delle aree legittime e consentite per complessivi mq. 56.440;
  3. Un progetto di recupero ambientale relativo alle superfici coltivate abusivamente;
  4. I progetti di recupero ambientale dovevano armonizzarsi sia tra loro che con quelli relativi alle cave adiacenti così come deliberato dalla Commissione Tecnico Consultiva della Regione Campania con verbale n. 31 del 21/10/1988;
  5. I progetti innanzi indicati devono essere attuati (coltivazione e recupero ambientale) nel termine di validità del decreto del 15/05/2001 n. 1201 e precisamente entro il termine di maggio 2006.
- La ditta Iuliano Inerti, veniva inoltre invitata alla presentazione della seguente documentazione:
  - acquisizione parere V.I.A. ai sensi del D.P.R. 12/04/1996;
  - copia dell'istanza e della "scheda riassuntiva" dei dati inerenti l'attività puntualmente compilata dal proponente in ogni sua parte;
  - n. 2 copie del progetto e della documentazione dell'attività di che trattasi, contenenti gli elementi di valutazione previsti dal D.P.R. 12/04/1996;

- copia dei pareri dell'Autorità di Bacino e degli Enti territorialmente interessati.

- In data 02/02/2005 prot. n. 90628, questo Settore, nel ribadire tra l'altro che *il piano presentato, in data12/02/2004, prevedeva la coltivazione sia sulle partt. 349, 329, 259, 170, 258, 169, del foglio n. 22 e part. n. 84, del foglio n. 28, riconosciute legittime da questo Settore con Decreto n. 1201 del 15/05/2001, sia sulle partt. nn. 83, 85, 86, del foglio n. 28, consentite dal TAR Campania sez. SA con ordinanza n. 1010 del 2/08/2001, nonché su ulteriori partt. nn. 161, 157, 156, 3 159, 142, 87, del foglio n. 28 e partt. nn. 171, 315 e 312 del foglio n. 22, in ampliamento rispetto a quelle innanzi considerate, per le quali si configurerebbe "attività di nuova cava" espressamente vietata dall'art. 32 comma 4 della L.R. n. 16/2002* , invitava e diffidava nuovamente la ditta Iuliano inerti S.a.s., ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 lett. D) della L.R. 54/85, così come modificata ed integrata dalla L.R. 17/95, a trasmettere la documentazione richiesta con la citata nota del 10/08/2004.

- Il TAR della Campania Salerno, Seconda Sezione, con Ordinanza n. 529 del 28/04/2005, in seguito ai motivi aggiunti patrocinati dalla Iuliano Inerti s.r.l. per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Avellino n. 90628 del 02/02/2005 nella parte in cui considera "attività di nuova cava" quella inerente alle particelle n. 83, 85, 161, 157, 156, 3,159, 142, 87 del foglio n. 28 e 171, 315, 312 del foglio n. 22, accoglieva parzialmente la domanda incidentale di sospensiva, nei limiti indicati in parte motiva;
- In data 16/06/2005, assunta al n. 530262 di protocollo di questo Settore in data 20/06/2005, la ditta Iuliano inerti S.a.s., unitamente alle ditte Iuliano inerti S.a.s (ex SICES) e CESA S.r.l., trasmetteva, per opportuna conoscenza, un progetto globale di coltivazione e di recupero ambientale delle aree relative alle tre cave limitrofe;
- Questo Settore in data 16/8/2005 sollecitava le ditte suindicate ad attivarsi per l'ottenimento dei necessari pareri e nullaosta da rilasciare da parte degli organi preposti alla tutela dei vincoli stessi gravanti sulle aree di cava e a presentare per ogni singola cava i relativi progetti di coltivazione e recupero ambientale;
- In sede di sopralluogo, effettuato in data 15/09/2005 da tecnico di questo Settore, veniva accertato che la ditta Iuliano inerti s.a.s. effettuava abusivamente lavori di coltivazione sulla particella n. 86 del foglio 28;
- Questo Settore, a seguito di quanto accertato nel sopralluogo del 15/09/2005, emetteva Decreto Dirigenziale di apposizione sigilli n. 105 del 08/11/2005 sulla particella n. 86 del foglio di mappa n. 28;
- In data 12/12/2005 tecnici di questo Settore provvedevano materialmente all'apposizione dei sigilli sulla particella n. 86 del foglio n. 28;
- In data 2/02/2006, questo Settore inviava al Servizio V.I.A. Settore Tutela Ambiente della Regione Campania il progetto globale di coltivazione e recupero ambientale presentato dalla ditta Iuliano Inerti s.r.l. in uno con le ditte limitrofe per il giudizio di compatibilità ambientale previsto dal D.P.R. 526 del 12.04.1996;
- Il Settore tutela dell'ambiente dell'A.G.C. Ecologia della Regione Campania con nota in data 30.05.2006 prot. 473285 comunicava alla ditta iuliano inerti che la Commissione V.I.A. aveva esaminato il progetto decidendo che lo stesso dovesse essere sottoposto a procedura di valutazione . Pertanto nel richiedere integrazioni al progetto presentato invitava gli esercenti ad attivare la procedura prevista dal D.P.R. 12.04.96 art. 5 e segg. A tutt'oggi non risulta che la ditta abbia dato corso agli adempimenti richiesti;
- Con Decreto Dirigenziale n. 8 del 17/01/2007 e successivo n. 19/2007 il Sig. Iuliano Pietro Antonio, nato a Nusco (Av) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via O. De Maio 28, nella qualità di amministratore unico della ditta Rising House Soc. Unipersonale s.r.l., in accoglimento dell'istanza, presentata in data 13/03/2006 e relative integrazioni del 10/07/2006, veniva autorizzato alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso innescatosi in localita "Oppido Balzata del comune di Lioni su terreni di proprietà della Società" Rising House s.r.l unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s ex Iuliano Inerti s.a.s ex Sices) con sede legale in Lioni alla via De Maio n. 28, in conformità del piano presentato ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. 128/59 e di

specifiche prescrizioni impartite per l'attuazione dello stesso. Per la esecuzione di detti lavori veniva assegnato il termine di ultimazione del 31.10.07.

- Il TAR Campania Salerno seconda sezione , nella seduta del 15/11/2007 con Ordinanza n. 154, in seguito a ricorso 424/2007 proposto dalla ditta Rising House S.r.l. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del decreto n. 19 dell'08/02/2007, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e sequenziali, nelle more dell'espletamento delle disposte attività istruttorie in ordine alle quali ha accolto l'istanza di proroga formulata dal tecnico, incaricato con precedente Ordinanza n. 91/07, unitamente alla provvisoria sospensione degli effetti delle gravate determinazioni , in vista di una sollecita definizione nel merito della controversia.
- Questo Settore con Decreto Dirigenziale n. 69 del 31/05/2006 autorizzava la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione da "Iuliano Inerti s.a.s. a Società Unipersonale Rising House s.r.l. a seguito di richiesta di voltura presentata dalla società Unipersonale Rising House s.r.l. con nota dell'8/06/2005, acquisita al prot. di questo settore in data 09/06/2005 al n. 0500640.

CONSIDERATO che :

- Il Commissario ad Acta con propria ordinanza n. 11 del 07/06/2006, unitamente agli atti ed elaborati riportati, pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006, approvava il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania;
- Con la L.R. 15/2005 art.17 e poi successivamente in virtù di quanto previsto dalla normativa di attuazione del PRAE, come rettificato con ordinanza del commissario ad acta n. 12 del 06/07/2007, veniva disposta la proroga , ope legis, delle attività estrattive o prossime alla scadenza fino al 31/03/2007;
- L'area di cava di che trattasi risulta essere compresa tra quelle individuate dal PRAE come "aree suscettibili di nuove estrazioni" e quindi sottoposta alla disciplina dettata dall'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE;
- L'inefficacia dell'autorizzazione a partire dal 31/03/2007 ha comportato la sospensione dell'attività estrattiva per la cava in argomento.

RITENUTO che :

- L'autorizzazione n 1201 del 15/05/2001 rilasciata per la prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di che trattasi , per gli effetti dell'art. 89 comma 16 delle Norme di attuazione del PRAE e successivamente modificato dall'Ordinanza n. 12 del 06/07/2007 del commissario ad acta , ha perso efficacia a far data dal 31/03/2007 per cui allo stato sulle aree innanzi individuate i non può essere consentita alcuna coltivazione ;
- In seguito all'Ord. TAR n. 154/2007 ,con la quale è stata sospesa la esecuzione del decreto n. 19 dell'8.2.07, le prescrizioni formulate da questo Settore con il Decreto Dirigenziale n.8 del 17/01/2007, per l'attuazione del piano presentato ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. 128/59, permangono in essere cosi come appresso riportate rimodulando solo la data di ultimazione dei lavori:
  - **I lavori dovranno essere circoscritti all'area delimitata ed indicata in rosso sulla planimetria quotata di progetto;**
  - **Le trincee drenanti trasversali devono essere disposte con inclinazione verso la linea di pendenza del versante;**
  - **I lavori devono limitarsi al modellamento dell'area in frana;**
  - **I drenaggi previsti, tesi a ridurre il valore della pressione neutra nel corpo di frana, devono essere realizzati seguendo le direttive di cui alla circolare LL.PP.24/09/1988 n. 30483 e succ. modif. ed integrazioni, avendo cura di impedire che le acque di ruscellamento in superficie penetrino nei dreni e siano regolate e raccolte mediante apposite canalizzazioni elastiche atte ad assicurare la propria efficienza nel tempo;**
  - **Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere stoccato su aree idonee di cava ben individuate e circoscritte e da comunicarsi a questo Settore , in attesa della decisione dell'utilizzo dello stesso;**
  - **Il dimensionamento della scogliera di contenimento ubicata al piede di frana dovrà tenere in debita considerazione la mancanza della notevole quantità di materiale**

calcareo, asportato abusivamente, e che originariamente costituiva una barriera naturale in prosieguo alla scogliera prevista;

- **Il progetto degli interventi di messa in sicurezza dovrà prevedere, in fase esecutiva, il piano dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti adottati, come espressamente previsto dal punto G. 2.4 del D.M. 11/03/1988, provvedendo a porre in opera, sulle pendici in frana da rimodellare idonei dispositivi, (piezometri, in clinometri, nonché basi e picchetti) per il rilevamento periodico della loro posizione rispetto a capisaldi esterni all'area interessata al movimento franoso;**
- **I lavori dovranno essere ultimati entro 120 giorni.**

- Il progetto globale presentato è finalizzato alla coltivazione del giacimento ed al Recupero ambientale. L'ipotesi progettuale ha la finalità di conseguire una sistemazione ed allargamento del piazzale di cava attraverso lavori di scavo e sostanziale abbassamento di una estesa superficie insistente sia sull'aree di legittima coltivazione sia su quelle limitrofe.
- Lo stato dei luoghi, a seguito anche dei lavori di coltivazione, non autorizzati, accertati dai tecnici di questo Settore il 12 e 13 aprile 2007, sulle aree individuate dalle particelle n. 161, 156, 157, 159, 87 e 142 del foglio di mappa n. 28, consistiti essenzialmente nella formazione di due fosse, sulle aree delimitate dalle particelle n. 161, 157, 156 ed aventi dimensioni rispettivamente di ml.25,00 di lunghezza, ml.10,00 di larghezza e ml. 5,00 di profondità nonché di ml.15,00 di lunghezza, ml.10,00 di larghezza e ml.3,00 di profondità è stato totalmente modificato e non corrisponde a quello riportato sui grafici dello stato di fatto posto a base per la realizzazione del progetto globale di recupero ambientale dell'area, presentato dalla ditta Iuliano Inerti s.r.l rendendo non attuabile la progettazione presentata;
- Configurandosi l'intervento quale naturale definizione del programma di coltivazione in attuazione dell'art. 36 della L.R.54/85 e ss.mm.ii. ed in presenza del PRAE in fase di attuazione, non si ritiene ,peraltro, ipotizzabile la previsione di nuove escavazioni con apporto di sostanziali modificazioni dello stato dei luoghi ;
- La ricomposizione ambientale, proposta sulla zona bassa della cava, non ricostituisce i caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area stessa, in rapporto con la situazione preesistente e circostante e con la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati;
- Il sig. Iuliano Pietro Antonio, legale rappresentante della cava in argomento, non ha provveduto a quanto richiesto da parte del Servizio V.I.A. Settore Tutela Ambiente della Regione Campania;
- Il progetto globale di coltivazione e di recupero ambientale delle aree relative alle tre cave limitrofe, trasmesso in data 16/06/2005, assunta al n. 530262 di protocollo di questo Settore in data 20/06/2005, dalla ditta Iuliano inerti S.a.s., unitamente alle ditte Iuliano inerti S.a.s (ex SICES) e CESA S.r.l., ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii., non è meritevole di approvazione e va pertanto restituito ;
- Il venir meno della efficacia dell'autorizzazione alla data del 31/03/2007, in attuazione compatibilmente con le Norme di Attuazione del P.R.A.E. , impone comunque agli esercenti l'obbligo di portare a compimento il programma di ricomposizione ambientale del sito di cava e di messa in sicurezza delle aree dissestate ;
- Si rende necessario adottare un nuovo provvedimento necessario a portare a compimento il solo programma di ricomposizione ambientale del sito di cava.

VISTO

- il D.P.R. 14/01/1972 n° 2;
- il D.P.R. 24/07/1977 n°616
- il D.P.R. 09/04/1959 n°128**;**
- la L.R. 13/12/1985 n° 54 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25/11/1996 n° 624;
- la legge 07/08/1990 n° 241;
- la delibera di delega n° 3153 del 12/05/1995;
- il D.P.G.R.C. n° 7018 del 21/07/1195;

- l'art.4 del D.L. 165/2001;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio cave del servizio 03 di intesa con il Dirigente del Servizio 03 nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Dirigente del Settore ;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati che si intendono qui integralmente riportati, al Sig. Iuliano Pietro Antonio, nato a Nusco (AV) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via De Maio n. 28, nella qualità di amministratore unico della ditta Rising House Unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s.):

a. **La conferma della sospensione di ogni attività estrattiva sull'intera area di cava** ;
b. **La esecuzione dei soli lavori necessari per il completamento del programma di ricomposizione ambientale** nella cava sita in località Oppido Balzata del comune di Lioni , *delimitata dall'area di legittima coltivazione riconosciuta da questo Settore con decreto n. 1201 del 15/05/2001 e delimitata dalle partt. 349, 329, 259, 170, 258, 169, del foglio n. 22 e part. n. 84, del foglio n. 28 per complessivi mq 48.200; dall'area consentita dall'Ordinanza n. 1010 del 02/08/2001 del TAR Campania di Salerno, individuata dalle porzioni di particelle n. 85 per circa 12.000 mq, n 86 per circa 7.000 mq e n 83 per circa 6.000 mq del foglio 28, per una superficie complessiva di 25.000 mq circa; quella consentita dal TAR della Campania Salerno , Seconda Sezione, con Ordinanza n.529 del28/04/2005*, *individuata dalle particelle n. 83, 85, 161, 157, 15(porzione di proprietà), 3, 159, 142, 87 del foglio n. 28 e 315, 312 del foglio n. 22 di mq 80.000 circa e per complessivi mq. 153.200 circa.*

SI DISPONE

1. La restituzione degli atti progettuali relativi alla coltivazione e recupero ambientale, trasmessi il 16/06/2005, assunti al n. 530262 di protocollo di questo Settore il 20/06/2006, ai sensi dell'art.36 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii.;
2. La presentazione di un idoneo ed aggiornato progetto di recupero ambientale comprendente il piano di messa in sicurezza di cui il successivo punto 3 , stralcio di un progetto globale di recupero ambientale comprendenti anche le aree delle cave adiacenti,"Rising House Unipersonale(ex Sices)" e "CESA s.r.l. ", tale da armonizzarsi che con quelli relativi alle cave innanzi indicate così come deliberato dalla Commissione Tecnico Consultiva della Regione Campania con verbale n. 31 del 21/10/1988, e corredato altresì da una situazione aggiornata dello stato di attuazione del programma relativo alla cava di che trattasi, nel rispetto dell'art. 9 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., completo degli elaborati di cui ai punti b), c), d), f), i), l), dell'art. 8 comma 2;
3. La esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso innescatosi in localita "Oppido Balzata del comune di Lioni su terreni di proprietà della Società" Rising House s.r.l unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s ex Iuliano Inerti s.a.s ex Sices) con sede legale in Lioni alla via De Maio n. 28 in conformità del piano presentato ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. 128/59 e nel rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto Dirigenziale n. 8/2007;
4. La presentazione di una aggiornata polizza fideiussoria Bancaria;
5. Perfezionamento della convenzione, n. 27 stipulata con il Comune di Lioni il 20/02/1991, il cui contributo va valutato considerando tutta l'area di cava , estesa per mq 153.200 circa , coltivata tra il periodo intercorso tra il 1986 ed il 31/03/2007.

SI DIFFIDA

Il sig. Iuliano Pietro Antonio, innanzi individuato, a presentare il programma di ricomposizione innanzi richiamato entro il termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica del presente atto, al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ai fini dell'istruttoria e del successivo atto conclusivo di cui alla L.R. 54/85 e s.m. i. , nei tempi e modi in essa indicati, nonché agli Enti di cui all'art.10 della stessa L.R., per il rilascio dei pareri eventuali e/o autorizzazioni ai fini idrogeologici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici.

In caso di inadempienza da parte di codesta ditta si darà corso alle procedure di cui al comma 4 dell'art. 6 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii. .
E' fatto assoluto divieto, alla Ditta "Rising House Unipersonale", di eseguire o far eseguire alcun tipo di attività rivolta all'attività estrattiva di cava, nonché, l'utilizzo di eventuali materiali già scavati e depositati nell'area di cava e dei macchinari esistenti nel luogo.
Avverso il presente Decreto, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 gg dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Il presente decreto è rimesso:
- Al Sindaco del Comune di Lioni affinché disponga la notifica, nelle forme di rito, al Sig. Iuliano Pietro Antonio, amministratore Unico ed esercente, residente nel Comune di Lioni alla via De Maio n. 28;
- Al Comune di Lioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Al Comune di Lioni per conoscenza e norma;
- All'Autorità di Bacino della Puglia (fiume Ofanto) Valenzano (Bari);
- All'Amministrazione Provinciale di Avellino;
- Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino;
- Alla Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- Al S.T.A.P. delle Foreste di S.Angelo dei Lombardi;
- Alla Comunità Montana "Alta Irpinia ";
- Al Comando Stazione Carabinieri di Lioni;
- Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione;
- Per conoscenza:
- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi ;
- Al Settore Ricerche e Valorizzazione Cave e Torbiere di Napoli;

Per il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Il Dirigente del Settore
Ing. Duilio Ronconi